GIURISPRUDENZA

Quando la difettosa tenuta della cartella clinica fa prova?

In ossequio al principio di prossimità della prova, le omissioni nella tenuta della **cartella clinica** imputabili al medico rilevano come possibilità, per il paziente danneggiato, di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della stessa non può, in linea adi principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.
Con la sentenza **n. 14261 24 febbraio - 8 luglio 2020,** http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B664a2a2a-a3c5-43b8-89b6-aed65c549ed1%7D_cassazione-civile-sentenza-14261-2020.pdf la Corte di Cassazione ha precisato che tale meccanismo, tuttavia, non opera in automatico, e che il rilievo della difettosa tenuta della **cartella clinica** è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio la sua incompletezza abbia reso impossibile tale accertamento e il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.

L'obbligo della corretta tenuta della cartella clinica

Costituisce, infatti, comportamento negligente del medico, intervenire senza controllare la cartella clinica, in quanto, come ci ricorda la Corte, il medico ha l'obbligo di controllare l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale di cui all'**art. 1176 co. 2 c.c.** e quindi, un profilo di colpa inerente alla sua corrispondente prestazione professionale.

Conseguenze della difettosa tenuta della cartella clinica

La sua irregolare compilazione, infatti, consente il ricorso alla prova presuntiva, secondo il criterio della vicinanza della prova, all'interno di un giudizio in cui risulti pur sempre dedotta e provata una condotta ascrivibile al sanitario, astrattamente idonea a provocare il danno.
Così che, secondo la Suprema Corte, le omissioni della cartella clinica non conducono automaticamente a ritenere adempiuto l'onere probatorio da parte del danneggiato.

Conclusioni

Per la Suprema Corte, quindi, solo quando l'incompletezza della **cartella clinica** rende impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il medico ha comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, può dirsi provato il nesso di causalità materiale.
Non basta, dunque, lamentarsi dell'insufficienza o indisponibilità di elementi e informazioni sanitarie ricavabili dalla cartella medesima, senza attribuire a tali elementi rilievo probatorio.
Di conseguenza, se la condotta del medico è inidonea a causare l'evento, è indifferente procedere alla ricostruzione fattuale mediante l'esame della **cartella clinica**, che, ancorchè incompleta o inesatta, non può dimostrare la causazione del danno da parte del sanitario.

(Fonte Altalex)